

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano - Via Maria Doro 9, - P.I./C.F. 00074670951

(E-Mail comunevsa@libero.it - web. www.comune.villasantantonio.or.it) Tel. 0783/964017.

Pubb. dal 19/06/2014
al

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 11/06/2014

=====

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di Giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome

Presente

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 1. | Passiu Antonello | SI |
| 2. | Saccu Antonia Laura | SI |
| 3. | Atzori Pier Paolo | SI |
| 4. | Contena Bernardino S. | SI |
| 5. | Saccu Francesco | SI |
| 6. | Deidda Elvio | SI |
| 7. | Fanari Gian Pietro | NO |
| 8. | Biancareddu Christian | NO |
| 9. | Cera Giorgio | SI |
| 10. | Melis Dante | NO |
| 11. | Atzori Luigi | NO |
| 12. | Biancareddu Mario | NO |
| 13. | Soddu Cristian | SI |

Presenti: 8

Assenti: n.5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Passiu Antonello.

Assiste il Segretario Comunale Sassu Roberto.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680, il Comune può aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013,

nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC;

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI;
- il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. n.241/97, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

Visto il comunicato n. 128 del 19/05/2014 del Ministero delle Finanze che dispone che, per tutti i comuni che, entro il 23/05/2014, non hanno deliberato le aliquote TASI la scadenza della prima rata è posticipata da giugno al 16 ottobre o a date successive che verranno, eventualmente, individuate da disposizioni nazionali;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- Il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Il Decreto del Ministero dell'interno del 29 Aprile 2014 che differisce al 30 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge per la TASI, proporre all'approvazione del Consiglio la determinazione delle aliquote seguenti aliquote:

TASI

Aliquota 0,05% su abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale, relative pertinenze e tutte le altre fattispecie imponibili ad eccezione di quelle indicate nel punto successivo o escluse per legge;

Aliquota 0,00% : Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in cat. D/10 o di altre categorie catastali con annotazione di ruralità e tutte le categorie catastali escluse per legge;

UNANIME

DELIBERA

- Di approvare le seguenti aliquote **TASI**;

Aliquota 0,05% su abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale, relative pertinenze e tutte le altre fattispecie imponibili ad eccezione di quelle indicate nel punto successivo o escluse per legge;

Aliquota 0,00% : Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in cat. D/10 o di altre categorie catastali con annotazione di ruralità e tutte le categorie catastali escluse per legge;

Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito derivanti dall'applicazione della TASI stimati in euro 2.500,00 quelli indicati nella seguente tabella:

| Servizio | | Parte costo % |
|------------------------|-------------|---------------|
| Illuminazione Pubblica | € 20.000,00 | 12,5(%) |
| TOTALE | €20.000,00 | € 2.500,00 |

- Di dare atto che la prima scadenza della TASI verrà definita sulla base delle successive disposizioni nazionali e che, attualmente, è fissata nella data del 16 ottobre 2014;

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale .

- Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, (telematicamente per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..

CON SEPARATA votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

| | |
|---|--|
| D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa Il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Antonello Passiu | D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Antonello Passiu |
| D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 Si attesta la copertura finanziaria e regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario Sig. Antonello Passiu | |